

## **Sentenza 7 marzo 2018 n. 78**

**Materia:** trasporto pubblico

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Parametri invocati:** artt. 5, 117, quarto comma, 120 della Costituzione; principio di leale collaborazione

**Ricorrente:** Regione Veneto

**Oggetto:** art. 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019)

**Esito:** illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni in relazione all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e all'emanazione dell'ivi previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**Estensore nota:** Eleonora Bardazzi

### **Sintesi:**

La Regione Veneto impugna l'art. 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), sostenendone l'illegittimità con riferimento agli artt. 117, quarto comma e con il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione

La disposizione censurata si pone a chiusura dell'intervento normativo previsto dalla legge n. 232 del 2016 in materia di mobilità sostenibile e contemplato ai due commi precedenti: il 613 e 614.

Il comma 613, allo scopo di realizzare un Piano strategico nazionalità della mobilità sostenibile, prevede l'incremento del Fondo di cui all'art. 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per una cifra pari a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per rinnovare il parco autobus dei servizi del trasporto pubblico locale e regionale, promuovere e migliorare la qualità dell'aria con tecnologie innovative. L'ultimo periodo del medesimo comma prevede, nell'ambito del Piano, un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, destinando alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternative e sostenibili la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Il comma oggetto della questione di costituzionalità disciplina invece l'emanazione di due provvedimenti amministrativi: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri deve essere approvato, entro il 30 giugno 2017, il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile; con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 613, ultimo periodo, della legge n. 232/2016, in coerenza con il Piano citato. Inizialmente la norma prevedeva l'emanazione di tale decreto entro il 31 dicembre 2017, termine in seguito prorogato al 31 gennaio 2018.

La Regione Veneto contesta la mancata previsione di forme di coinvolgimento delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale, a livello legislativo di competenza residuale regionale, nel processo decisionale che conduce alla definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri con cui viene approvato il piano, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale sono disciplinati gli interventi previsti al comma 613.

A tale proposito, in passato la Corte aveva già chiarito (sentt. 273/2013 e 211/2016) che il trasporto pubblico locale rientra tra le competenze residuali delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

In considerazione dell'incompleta attuazione dell'art. 119 della Costituzione con riferimento al sistema di finanziamento regionale, nonché del contesto di crisi economica e delle necessità sociali presenti, la Corte in passato ha ritenuto ammissibili interventi di finanziamento del settore da parte dello Stato, orientati a garantire un uniforme livello di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa, sebbene non riconducibili alle previsioni ex art. 119, quarto comma, della Costituzione. Tale esigenza può infatti essere soddisfatta con il contributo di tutte le risorse finanziarie possibili, comprese quelle statali, allo scopo di sostenere ed integrare le limitate risorse regionali disponibili (sent. 211/2016). La giurisprudenza costituzionale ha chiarito anche che in ossequio al principio di leale collaborazione è necessario il coinvolgimento decisionale del sistema regionale nella definizione di aspetti che ricadono nella sua sfera di interesse, quali il riparto delle risorse e la determinazione dei relativi criteri (sent. 273/2013); la Corte ha pertanto dichiarato illegittime le disposizioni statali qualora queste ultime fossero prive di tale forma di coinvolgimento decisionale o prevedessero modalità ritenute non idonee (sent. 211/2016).

La Regione Veneto lamenta la lesione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, che attribuisce la competenza residuale in materia di trasporto pubblico locale e il mancato rispetto del principio di leale collaborazione. Pertanto non viene censurato il finanziamento in quanto tale, disposto dal precedente comma 613, bensì la mancata previsione di un coinvolgimento della Regione nella definizione dei due provvedimenti amministrativi previsti dalla legge n. 232/2016. Nello specifico, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguarda l'approvazione del piano, alla cui realizzazione è finalizzato l'intervento di finanziamento per il rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al comma 613. Quest'ultima disposizione non esplicita gli ambiti o i contenuti del Piano in questione, prevedendo unicamente che per la sua realizzazione sono incrementate le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 866, della legge di stabilità 2016. Il medesimo Fondo può, inoltre, finanziare anche le infrastrutture tecnologiche di supporto per la promozione, lo sviluppo e la diffusione di autobus ad alimentazione alternativa. Da ciò deriva l'importanza del Piano, poiché esso non si limita ad avere un valore strategico e programmatico, ma contiene indicazioni fondamentali, concretamente operative per lo sviluppo del sistema del trasporto pubblico locale e funzionali a realizzare la mobilità sostenibile, includendo la ripartizione e l'assegnazione alle diverse finalità delle risorse finanziarie previste dal Fondo stesso.

La contestuale presenza di competenze statali, quale la materia ambientale, oltre che regionali, quali il trasporto pubblico locale, rende necessaria la collaborazione delle Regioni nella definizione stessa del Piano. Dall'assenza normativa di una esplicita previsione in tal senso rappresenta deriva la violazione del principio di leale collaborazione.

Stante la stretta connessione funzionale al Piano medesimo, tali considerazioni si riflettono anche sul decreto interministeriale previsto ai sensi dell'art. 1, comma 615, secondo periodo, della legge n. 232/2016. Lo stretto rapporto esistente tra decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e decreto interministeriale è dimostrato anche dalla ridotta tempistica prevista per la loro emanazione: ai sensi del comma 615, infatti, il primo provvedimento deve essere approvato entro il 30 giugno 2017 e il secondo entro il 31 dicembre 2017 (termine in seguito differito al 31 gennaio 2018).

Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 615, della legge n. 232/2016, nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni, violando così il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione.